CAMERA DEI DEPUTATI N. 2539

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONAFINI, MAGRI, MOLGORA, ARRIGHINI, FOGLIATO, GRUGNETTI, DEVECCHI, BOSISIO, ONGARO, GRATICOLA, GHIROLDI

—

Riforma del sistema previdenziale ed assistenziale

Presentata il 16 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il varo di una legge di riforma del sistema previdenziale e assistenziale appare ormai improcrastinabile: una legge che miri da un lato al risanamento dell'ente di Stato e dall'altro che garantisca la continuità della erogazione delle prestazioni.

Tale legge deve prevedere la possibilità di una corretta coesistenza tra previdenza pubblica e previdenza privata, una netta separazione tra previdenza e assistenza e l'adozione dei princìpi contributivo e della capitalizzazione per la parte previdenziale.

La nuova legge dovrà prevedere un sistema di garanzia contro gli abusi dell'assistenzialismo ed una certezza di contribuzione anche da parte dell'ente pubblico, mediante la riduzione della contribuzione figurativa.

La riforma non potrà prescindere da alcune semplici valutazioni:

1) l'insopprimibilità dei diritti acquisiti dai lavoratori o, almeno compatibilmente con le esigenze di risanamento del sistema, da quella parte di lavoratori che in virtù di una prolungata contribuzione abbiano conseguito delle legittime aspettative a breve termine;

2) l'erogazione di un assegno pensionistico di importo tale da garantire al beneficiario una esistenza libera e dignitosa e che sia correlato al costo reale della vita;

3) la previsione della corresponsione di un assegno per un periodo non superiore a quello di pagamento dei contributi.

Il primo punto rappresenta una questione di coerenza e di rispetto dello Stato nei confronti dei lavoratori con i quali ha in precedenza concluso un contratto: sovvertire i termini dell'accordo concluso con i lavoratori senza l'accordo di questi significa, oltre tutto, provocare uno scontro sociale le cui avvisaglie si sono già manifestate all'epoca del tentativo operato dal Governo Berlusconi con la finanziaria 1995.

Per i lavoratori già occupati si deve dunque cercare di riconoscere al massimo i diritti acquisiti in virtù delle precedenti leggi; nulla vieta, tuttavia, di introdurre delle norme transitorie che consentano ai lavoratori stessi di operare liberamente una scelta tra il vecchio e il nuovo sistema.

Il problema si pone dunque nei termini strettamente economici della reciproca convenienza: il nuovo sistema dovrà essere quindi moderatamente incentivante alla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il termine minimo: lavorare di più significa contribuire più a lungo e di riflesso ridurre il periodo di godimento della pensione in relazione alla vita presunta, realizzando così l'obiettivo di cui al punto 3), pur senza dimenticare che mantenere lavoratori anziani in servizio significa tenere i giovani lontani dal ciclo produttivo.

Il secondo punto è quello che prevede la garanzia di pagamento di un assegno pensionistico che rispetti, sostanzialmente, quelli che sono i dettami dell'articolo 36 della Costituzione: una esistenza libera e disgnitosa ed una parità di valore d'acquisto della pensione pur in condizioni di costo della vita diverse, circostanza che viene assicurata dalla regionalizzazione del sistema.

Dalle precedenti valutazioni ne derivano altre che devono ugualmente essere tenute in debita considerazione al fine di assicurare equità di trattamento almeno al regime minimo e di garanzia:

il fondo regionale per la previdenza sociale dovrà contare su entrate il più possibile certe al fine di pianificare correttamente e garantire il rendimento;

una quota certa e predeterminata delle entrate del fondo regionale per la previdenza sociale dovrà essere devoluta dal fondo stesso al fondo regionale di solidarietà, che dovrà essere distinto dal primo;

i contributi versati che restano di competenza del fondo regionale per la previdenza sociale dovranno seguire il regime della capitalizzazione;

tutti i lavoratori dovranno contribuire in misura minima al fondo regionale per la previdenza sociale;

le casse speciali o autonome di categoria saranno alimentate da contributi volontari e regolate da una legge speciale.

Questi i princìpi fondamentali posti alla base di un moderno sistema di previdenza ideato su base regionale al fine di consentire un miglior controllo della gestione dei patrimoni versati ed una più corretta distribuzione delle somme agli aventi diritto, il tutto sulla base del principio che ove le condizioni di vita e le esigenze dei singoli siano diverse, soltanto la differenziazione dei trattamenti ripristina lo stato di parità tra i soggetti.

La creazione di un fondo nazionale di compensazione con compiti di assistenza ai fondi regionali che non dispongano di sufficienti entrate per garantire le prestazioni minime previste, assicura una solidarietà di principio che si traduce in una corretta valutazione del problema ed in una concreta soluzione delle necessità e dei problemi emergenti, laddove ciascun fondo regionale dovrà rispondere in prima persona dei contributi versati dai propri iscritti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità e scopi. Ambito di applicazione).

1. La presente legge regolamenta il sistema previdenziale e assistenziale all'interno dello Stato italiano.

2. La presente legge è diretta a garantire ai lavoratori pubblici e privati, subordinati e non subordinati, il diritto a prestazioni pensionistiche correlate all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati, nonché a garantire ai cittadini invalidi o ultrasessantacinquenni, privi dei mezzi necessari, il sostentamento mediante riconoscimento di un assegno a carico della contribuzione generale.

ART. 2.

(Sistema previdenziale).

1. Il sistema previdenziale è unico ed è attuato secondo i princìpi della contribuzione e della capitalizzazione.

2. Il sistema previdenziale è attuato su due distinti livelli di competenza, quello direttamente esecutivo su base regionale e quello compensativo su base nazionale.

ART. 3.

(Sistema assistenziale).

1. Il sistema assistenziale deriva in maniera diretta dal sistema previdenziale dal quale è principalmente alimentato.

2. Il sistema assistenziale è completamente autonomo rispetto al sistema previdenziale ed è articolato in due distinti livelli di competenza, quello direttamente esecutivo su base regionale e quello compensativo su base nazionale.

ART. 4.

(Enti gestori).

1. Il sistema previdenziale cura l'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed è gestito dal fondo regionale per la previdenza sociale.

2. Il sistema assistenziale cura l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, per l'assegno di sostentamento ai bisogni e per la disoccupazione temporanea involontaria ed è gestito dal fondo regionale di solidarietà.

3. Il fondo regionale per la previdenza sociale e il fondo regionale di solidarietà, qualora non siano in grado di soddisfare le proprie necessità, sono integrati dal fondo nazionale di compensazione.

ART. 5.

(Soggetti obbligati).

1. Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali tutti i soggetti produttori di reddito, enti o privati, lavoratori dipendenti ed autonomi, nonché lo Stato in tutte le sue forme ed articolazioni ove possa essere qualificato come datore di lavoro.

ART. 6.

(Concorso di assicurazioni pubbliche e private ed enti speciali di assicurazione).

1. Ogni lavoratore può accedere ad una assicurazione previdenziale privata ovvero ad un ente speciale di assicurazione di previdenza ed assistenza.

2. I contributi versati all'assicurazione privata ovvero all'ente speciale di previdenza ed assistenza sono esenti da tassazione sino a concorrenza dell'importo allo stesso titolo versato al fondo regionale per la previdenza sociale.

3. Gli importi corrisposti dalle assicurazioni private o dagli enti speciali di previ-

denza e assistenza non sono in alcun modo cumulabili tra loro né con gli assegni corrisposti dal fondo regionale di previdenza, né con eventuali redditi da lavoro dipendente od autonomo.

ART. 7.

(Prestazioni previdenziali).

1. I contributi versati conferiscono al lavoratore il diritto ad un assegno di pensione calcolato sulla base dei contributi versati nel corso dell'intera vita lavorativa ed annualmente rivalutati secondo gli indici di rivalutazione utilizzati per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto.

ART. 8.

(Parametri di rendimento).

1. I contributi versati fino al trentacinquesimo anno di lavoro hanno un rendimento annuo del 2 per cento.

2. I contributi versati dal trentaseiesimo anno al quarantesimo anno hanno un ulteriore incremento annuo dello 0,2 per cento.

3. I contributi versati oltre il quarantesimo anno e fino al limite massimo di 65 anni di età, hanno un ulteriore rendimento aggiunto dello 0,05 per cento annuo.

ART. 9.

(Finanziamento dei fondi).

1. Il fondo regionale per la previdenza sociale è finanziato:

a) dai contributi obbligatori calcolati sui redditi da lavoro dipendente ed autonomo;

b) dai contributi volontari versati dai lavoratori dipendenti ed autonomi in aggiunta a quelli obbligatori;

c) dai contributi a carico di enti o società produttori di reddito:

d) dai contributi a carico dei datori di lavoro, ivi compreso lo Stato;

e) dalle sanzioni amministrative a carico di chi evade gli obblighi contributivi, di chi rende dichiarazioni mendaci per conseguire o consegue indebitamente assegni di invalidità o di solidarietà e dei soggetti obbligati in solido ai sensi dell'articolo 22, comma 2;

f) dai redditi derivanti da investimenti di capitale nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni;

g) dai trasferimenti provenienti dal fondo nazionale di compensazione;

h) da lasciti e donazioni.

2. Il fondo regionale di solidarietà è finanziato:

a) dal versamento della quota proporzionale effettuata dal fondo regionale per la previdenza sociale nella misura stabilita dalle leggi regionali;

b) dai contributi a carico dei datori di lavoro per la disoccupazione temporanea involontaria;

c) da lasciti e donazioni;

d) dai trasferimenti provenienti dal fondo nazionale di compensazione.

3. Il fondo nazionale di compensazione è finanziato:

a) dai contributi dei fondi regionali per la previdenza sociale;

b) da eventuali trasferimenti dello Stato tesi ad assicurare la parità di bilancio in caso di temporanee urgenti necessità.

ART. 10.

(Concorrenza tra prestazione previdenziale e attività lavorativa).

1. Ai lavoratori dipendenti che, conseguito il diritto di accedere al trattamento pensionistico, desiderino proseguire l'atti-

vità lavorativa in concorso con la pensione, è riconocsciuto un trattamento di pensione pari al 60 per cento dell'importo netto maturato. A detti lavoratori viene contestualmente ridotto del 50 per cento l'onere contributivo, mentre resta inalterato il contributo a carico del datore di lavoro.

2. Il lavoratore dipendente che abbia compiuto il sessantesimo anno di età può proseguire l'attività lavorativa soltanto in accordo col datore di lavoro.

3. Ai lavoratori dipendenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età ed abbiano conseguito almeno 35 anni di contribuzione non si applicano le disposizioni sulle limitazioni di licenziamento di cui alla legge 11 maggio 1990, n. 108.

4. Nessun lavoratore dipendente che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età può proseguire l'attività lavorativa subordinata.

5. Ai lavoratori autonomi che, conseguito il diritto di accedere al trattamento pensionistico, desiderino proseguire l'attività lavorativa in concorso con la pensione, è riconosciuto un trattamento di pensione pari al 60 per cento dell'importo maturato senza alcuna riduzione dei contributi a loro carico.

ART. 11.

(Minimo vitale).

1. Ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbiano maturato un periodo contributivo insufficiente per usufruire del trattamento minimo di pensione da parte del fondo regionale per la previdenza sociale e si trovino in condizione di indigenza, ai sensi dell'articolo 12, è corrisposto da parte del fondo regionale di solidarietà un assegno vitalizio non reversibile fino ad un ammontare annuo predeterminato per legge. Tale ammontare, al netto da imposte, è per il 1995 pari a lire 6.250.000.

2. L'assegno di cui al comma 1 è rivalutato annualmente sulla base degli indici di

rivalutazione utilizzati per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto.

3. L'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento ove il beneficiario abbia una persona legalmente a carico ed è aumentato di un ulteriore 10 per cento per ogni persona legalmente a carico, oltre la prima.

ART. 12.

(Qualificazione delle condizioni di indigenza).

1. È qualificato soggetto indigente il cittadino che non disponga di redditi propri di importo superiore al valore dell'assegno minimo vitale.

2. Qualora il cittadino disponga di redditi inferiori al valore dell'assegno minimo vitale, lo stesso è proporzionalmente ridotto fino a concorrenza del valore predeterminato per legge ai sensi dell'articolo 11.

3. Gli assegni provenienti da assicurazioni private o enti speciali di previdenza concorrono alla determinazione del reddito ai sensi del presente articolo.

ART. 13.

(Assegni di pensionamento).

1. I cittadini italiani che abbiano raggiunto una anzianità contributiva di 35 anni ed una anzianità anagrafica di 53 anni possono accedere al trattamento di pensione ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge.

ART. 14.

(Assegno di reversibilità).

1. In caso di decesso del titolare di pensione, è assicurato al coniuge superstite il 60 per cento della pensione integrale percepita dal titolare.

2. Qualora il coniuge superstite abbia a carico figli minori o maggiorenni che siano studenti in regola con il corso di studi, l'importo è aumentato del 10 per cento per ogni figlio.

3. Hanno altresì diritto alla pensione di reversibilità integrata al trattamento minimo, i coniugi superstiti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età ed i figli minori o maggiorenni che siano studenti in regola con il corso di studi, dei lavoratori che abbiano versato almeno 20 anni di contributi obbligatori.

ART. 15.

(Lavori usuranti).

1. I lavoratori adibiti ad attività usuranti usufruiscono di un beneficio contributivo di sei mesi ogni diciotto di lavoro a decorrere dal decimo anno di prestazione usurante.

2. In caso di trasferimento del lavoratore a mansioni non usuranti dopo il decimo anno, restano fermi i diritti ed i periodi contributivi acquisiti.

ART. 16.

(Contribuzioni figurative).

1. È riconosciuto l'accreditamento di contributi figurativi al minimo dei trattamenti e del rendimento:

a) ai lavoratori in servizio di leva o in servizi civili equivalenti;

b) alle donne in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità;

c) ai lavoratori in malattia secondo le disposizioni ed i termini in vigore;

d) ai lavoratori chiamati a cariche politiche elettive o per nomina, per il periodo del loro mandato, ad eccezione dei deputati al Parlamento, dei senatori della Repubblica, dei consiglieri regionali, dei Ministri e Sottosegretari e degli assessori regionali.

2. I lavoratori chiamati a cariche elettive o politiche per i quali non è ammessa la contribuzione figurativa possono accedere a contribuzione volontaria per un

importo non inferiore al minimo obbligatorio e per tutta la durata del mandato; gli stessi lavoratori possono comunque concorrere alla contribuzione supplettiva secondo quanto previsto dall'articolo 17.

ART. 17.

(Contribuzione obbligatoria e suppletiva).

1. Ogni lavoratore è tenuto a contribuire al fondo regionale per la previdenza sociale mediante i versamenti minimi stabiliti dalla legge.

2. Ogni lavoratore ha inoltre facoltà di contribuire in misura superiore al minimo delegando il datore di lavoro ad effettuare ulteriori trattenute volontarie in misura superiore al minimo e comunque non eccedente la misura prevista dalla legge per il minimo stesso.

3. Su esplicita richiesta del lavoratore la trattenuta volontaria potrà essere effettuata mensilmente anche sulla quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto.

ART. 18.

(Assegni di accompagnamento).

1. Gli assegni di accompagnamento sono erogati dal fondo regionale di solidarietà.

2. Nessun soggetto beneficiario di assegno di accompagnamento può godere di reddito, proprio o cumulato con quello del coniuge, che sia pari o superiore a lire 80.000.000 per il 1995. Tale importo è annualmente rivalutato secondo gli indici utilizzati per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto.

3. Qualora il beneficiato o il coniuge dispongano, anche in cumulo, di reddito che, aggiunto all'importo dell'assegno di accompagnamento, eccede i limiti previsti dalla presente legge, l'assegno è corrispondentemente ridotto fino a concorrenza del limite consentito.

4. Gli assegni di accompagnamento non sono cumulabili con altri redditi, essi tut-

tavia devono essere annotati nella dichiarazione dei redditi al solo fine di consentire la verica della permanenza dei requisiti per il percepimento.

ART. 19.

(Pensioni di invalidità).

1. Le pensioni di invalidità sono erogate dal fondo regionale di solidarietà previa iscrizione dell'avente diritto nel registro degli invalidi civili o del lavoro.

2. Il percepimento della pensione di invalidità è incompatibile con l'avviamento obbligatorio al lavoro.

3. In caso di reddito da lavoro autonomo o da lavoro dipendente, la pensione di invalidità viene ridotta in misura direttamente proporzionale al reddito da attività lavorativa.

ART. 20.

(Pagamento degli assegni).

1. Tutti i pagamenti erogati dal fondo regionale di solidarietà per la disoccupazione temporanea involontaria, nonché per l'accompagnamento, sono effettuati a cura del comune di residenza del beneficiario che ne assicura la consegna al destinatario.

2. In nessun caso sono ammesse deleghe per la riscossione dei pagamenti.

ART. 21.

(Versamento dei contributi e trasferimento).

1. I soggetti di cui all'articolo 5 versano i contributi previdenziali al fondo regionale per la previdenza sociale istituito nella regione in cui è esercitata l'attività lavorativa.

2. Il fondo regionale per la previdenza sociale è tenuto ad annotare l'ammontare dei contributi versati per ciascun lavoratore e l'ammontare del rendimento dei contributi e, in caso di trasferimento del

lavoratore in una regione diversa, provvede a trasferire al competente fondo regionale l'intero capitale versato, eventualmente maggiorato ai sensi dell'articolo 8.

ART. 22.

(Disposizioni penali).

1. Chiunque renda dichiarazioni false o mendaci o in qualunque modo alteri il proprio stato al fine di ottenere una pensione di invalidità o un assegno di accompagnamento cui non abbia diritto, ovvero al fine di ricevere importi superiori a quelli cui ha diritto, è tenuto a restituire all'ente previdenziale erogatore tutte le somme indebitamente percepite, rivalutate secondo i criteri di pagamento, nonché a pagare una sanzione amministrativa compresa tra un minimo del 200 per cento ed un massimo del 400 per cento di quanto indebitamente percepito.

2. Qualora i benefici illegittimi siano stati conseguiti con la complicità di medici o di pubblici funzionari, questi ultimi, oltre che rispondere penalmente per i reati eventualmente commessi, sono responsabili in solido con il beneficiato per il pagamento della sanzione amministrativa di cui al comma 1.

3. Eventuali condoni dovranno comunque prevedere la restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate della rivalutazione a decorrere dalle singole scadenze del percepimento.

ART. 23.

(Conglobamento delle posizioni assicurative).

1. Tutti i periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni di previdenza pubbliche sono ricongiunti dai competenti fondi regionali per la previdenza sociale, secondo le modalità stabilite dell'articolo 21.

ART. 24.

(Prestazioni per i periodi maturati).

1. I contributi versati fino alla data di entrata in vigore della presente legge conferiscono il diritto ad un trattamento di pensione calcolato secondo i parametri precedentemente in vigore.

ART. 25.

(Accertamenti).

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le pensioni di invalidità, nonché gli assegni di accompagnamento erogati in favore di cittadini con meno di 70 anni dovranno essere sottoposti a revisione diretta ad accertare la sussistenza o la permanenza dei requisiti per la fruizione del beneficio.

2. Nei confronti di coloro i quali abbiano perso il diritto al beneficio per involuzione dello stato invalidante anche a seguito di intervento chirurgico, è disposta la revoca del trattamento assistenziale.

3. Nei confronti di coloro i quali percepiscono i trattamenti assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo senza averne diritto fin dall'origine, si applicano sanzioni di cui all'articolo 22.

4. Nei confronti di coloro che dichiarano di rinunciare al trattamento assistenziale prima di ricevere l'avviso di accertamento relativo alla sussistenza dei requisiti, è disposta la revoca dei benefici. Tali soggetti sono inoltre tenuti al pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 500.000.

ART. 26.

(Disciplina transitoria).

1. Tutti i lavoratori che abbiano versato almeno 30 anni di contributi alla data di entrata in vigore della presente legge accedono, senza alcuna facoltà di opzione, al trattamento pensionistico precedentemente in vigore.

2. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano versato un minimo di 15 anni di contributi possono optare tra il sistema precedentemente in vigore e il sistema introdotto dalla presente legge mediante dichiarazione da inoltrarsi all'INPS entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un periodo contributivo inferiore a 15 anni, sono assoggettati al sistema previdenziale e assistenziale introdotto dalla presente legge.

ART. 27.

(Liquidazione dell'INPS).

1. Per un periodo massimo di 10 anni, non prorogabile se non per gravi ragioni e per non più di tre anni, il fondo nazionale di compensazione è gestito dall'INPS in liquidazione che provvederà, nel medesimo termine di dieci anni, a trasferire tutte le competenze ed i beni ai fondi regionali per la previdenza sociale ed al fondo nazionale di compensazione, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 28.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.